

Di qui Esposito tenta di modellare (seppur con qualche opinabile sovrapposizione concettuale tra *law* e *right*) un "diritto impersonale" inteso però come momento di valorizzazione di differenze, luogo di incrocio tra istituzioni e vita che rivitalizzi le prime tramite l'energia assorbita dalla seconda, in un'osmosi costante, capace di generare un processo virtuoso. Il senso dell'antico lemma *vitam instituere*, dal quale il libro muove, è allora consentire alla vita di permeare le istituzioni e viceversa, superando improvvide opposizioni concettuali. Dunque il pensiero istituyente non esclude, ma si integra con il paradigma biopolitico, in una connessione ritrovata tra istituzioni e movimenti: perché «se solo istituzionalizzando i movimenti acquistano forza e durata, solo mobilitandosi le istituzioni possono ritrovare potenza creativa»; infine, «torna in primo piano l'esigenza di istituire la vita, nel doppio senso di vitalizzare le istituzioni e di restituire alla vita quei tratti istituenti che la spingono oltre la mera materia biologica» (162-163). Ed è questo forse, può in conclusione aggiungersi, l'unico modo per evitare la sempre incombente ed esiziale degenerazione della biopolitica in tanatopolitica.

Francesco Rimoli

LUIGI FERRAJOLI, *Perché una Costituzione della Terra?*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 74.

L'idea di una Costituzione della terra nasce dalla constatazione del fatto che molti dei principali problemi dell'umanità hanno ormai - per effetto dei processi di globalizzazione, soprattutto economica, in corso da decenni - una portata mondiale, rispetto alla quale la dimensione dei singoli Paesi risulta molto spesso del tutto incongrua. Ed a supporto di tale circostanza nel libro porta l'esempio della pandemia di Covid-19, che ha trovato da parte delle autorità statali risposte insufficienti e talora del tutto inadeguate. Per cui Ferrajoli suggerisce innanzitutto «di introdurre nel lessico giuridico e politico una nozione di "crimine" più estesa di quella di *crimine penale*, onde includervi anche quest'ampia classe di violazioni massicce di diritti e beni fondamentali pur non consistenti, come i crimini penali, in atti individuali imputabili alla responsabilità di persone determinate» (27), chiamandoli *crimini di sistema* e prefigurando, per fronteggiarli, appunto l'«espansione del paradigma costituzionale all'ordinamento internazionale» (31). Espansione considerata l'inveramento delle ragioni sottese alla concezione pluralistica di Costituzione quale strumento per garantire la convivenza di una molteplicità di istanze ed interessi, in contrapposizione all'approccio di Schmitt, che vedeva invece nella stessa l'espressione dell'unità e dell'omogeneità di un determinato popolo.

Nel senso indicato, l'embrione del risultato a cui si tende viene individuato nella Carta dell'Onu e nelle numerose dichiarazioni e convenzioni sui diritti umani stipulate nel Secondo dopoguerra, lamentandone la diffusa inattuazione e proponendo di rendere effettivi i relativi princi-

pi tramite una «riformulazione della classica tipologia e separazione dei poteri formulata 270 anni fa da Montesquieu, in presenza di un sistema istituzionale enormemente più semplice dei sistemi politici attuali», consistente «nella distinzione tra *istituzioni di governo* e *istituzioni di garanzia*» (45-46). Più nello specifico, si afferma che «le funzioni e le istituzioni di governo sono legittimate dalla rappresentanza politica, ed è bene perciò che rimangano quanto più possibile di competenza degli Stati nazionali, non avendo molto senso un governo rappresentativo planetario basato sul classico principio una testa/un voto. Al contrario, le funzioni e le istituzioni di garanzia della pace e dei diritti fondamentali sono legittimate non già dal consenso della maggioranza, ma dall'universalità dei diritti fondamentali, e perciò non solo possono, ma in molti casi devono essere introdotte a livello internazionale» (47).

Tutto si gioca, quindi, sul piano delle garanzie, articolate su due livelli, uno primario dedicato, attraverso apposite organizzazioni, alla soddisfazione delle situazioni giuridiche soggettive tutelate (con tutto quanto ne consegue in ordine alla necessità di una fiscalità e di un demanio planetari) ed uno secondario identificato in una giurisdizione globale di costituzionalità in grado di vincolare gli stessi enti rientranti nel primo ordine all'osservanza delle prescrizioni costituzionalmente sancite. Con un progetto molto suggestivo ed affascinante, difeso dalla possibile accusa di utopismo replicando che non si devono confondere «i problemi teorici con i problemi politici e concepire come utopistico o irrealistico, occultando le responsabilità della politica, ciò che semplicemente non si vuole fare e che solo per questo è improbabile» (63). Infatti, «la vera utopia, l'ipotesi più irrealistica e inverosimile [...], se l'operato degli uomini non cambierà, è l'idea che la realtà possa rimanere indefinitamente com'è» (64). Sebbene poi la realizzazione del programma tracciato da Ferrajoli non possa non essere supportata da una concreta volontà politica, alla cui costruzione è in effetti diretta la creazione di una Scuola *Costituente Terra*, «il cui ruolo non è quello di insegnare, ma quello di sollecitare la riflessione e l'immaginazione teorica in ordine alle tecniche e alle istituzioni di garanzia idonee a fronteggiare le sfide e le catastrofi globali» (65). Mentre, dall'altro lato, occorrerà porsi il problema di precisare quale sia il tipo ed il grado di legittimazione dei soggetti operanti nella sfera sovranazionale, specialmente quando le loro decisioni impattino su ordinamenti a carattere democratico.

Luca Vespignani

GIUSEPPE FRANCO FERRARI (a cura di), *Judicial cosmopolitanism. The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems*, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2019, pp. 901.

Nella sua introduzione, il curatore del volume - Giuseppe Franco Ferrari - individua due principali ordini di cause del diffuso interesse dimostrato, specialmente negli ultimi due decenni, per l'uso del diritto